



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BALDINI, CICOLANI, Giancarlo SERAFINI, SIBILIA,  
GALLO, ZANETTA, GIORDANO, MENARDI, LATRONICO e CAMBER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2009**

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89,  
in materia di sedi notarili

ONOREVOLI SENATORI. - Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaio deve tenere, nel comune assegnatogli, lo studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso nei giorni durante la settimana e con l'orario impostogli dal presidente della corte d'appello. Tuttavia, per ragioni inerenti le sue funzioni, può recarsi in tutto il territorio del distretto in cui si trova la sua sede notarile, sempre che sia richiesta la sua presenza.

È pacifico, quindi, che nelle intenzioni del legislatore il notaio può avere un solo studio che deve aprire nel luogo assegnatogli, secondo quanto dispone l'articolo 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Lo stesso principio si ricava da tutta un'altra serie di norme richiamate e non solo dalla citata legge n. 89 del 1913: la disposizione per cui è necessario indicare nel sigillo notarile la sede del notaio; quella che stabilisce la cauzione notarile in funzione del numero degli abitanti della sede assegnata; la norma per cui, in caso di morte del notaio, l'autorità giudiziaria deve apporre i sigilli su tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio o indebitamente altrove; la disposizione che attribuisce al notaio trasferito ad altra sede - appartenente al medesimo distretto - la facoltà di tenere aperto lo studio per tutto il tempo concessogli dalla legge, o prorogatagli dal Ministero, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nella nuova sede, facoltà che cessa non appena il successore abbia ottenuto l'iscrizione nel ruolo.

Il secondo comma dell'articolo 48 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, dispone che il notaio deve

tenere esposto, in modo sempre visibile al pubblico, un avviso con l'indicazione dei giorni e delle ore in cui lo studio è aperto ed egli vi assiste personalmente, così come l'indicazione del luogo in cui negli altri giorni e nelle altre ore le parti possono fargli pervenire le loro comunicazioni. Questo «luogo» è stato definito recapito e nelle intenzioni del legislatore era una specie di cassetta postale ove far giungere al notaio ciò che il cliente aveva da comunicargli. Di fatto è diventato per molti notai un secondo studio, con palese violazione della norma che dispone che la residenza - dello studio - del notaio è fissata per legge.

Questa interpretazione della legge ha dato luogo, fin dalla sua entrata in vigore, ad un notevolissimo contenzioso, tanto che le sentenze in termini sono alcune centinaia, con decisioni peraltro non univoche ma altalenanti tra un'interpretazione il più liberale possibile ed una notevolmente restrittiva. Tant'è che il legislatore, per mettere freno al proliferare dei recapiti, ha tentato, con il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, di arginare il fenomeno. Tuttavia, l'obiettivo non è stato raggiunto, anzi il problema nel tempo si è amplificato fino a che il Consiglio nazionale del notariato, con una delibera del luglio 1994, ha di fatto reso possibile l'apertura del recapito notarile come secondo ufficio e, con un'altra delibera datata marzo 2003, lo ha definitivamente legittimato come vero e proprio ufficio secondario, ampliando così notevolmente i parametri di operatività del recapito.

Ciò comporta che di fatto le sedi notarili non vengano ad essere più determinate per

legge, ma *ad libitum* dai notai, tanto che ad oggi gli uffici notarili più o meno legittimi sono circa 6.500, contro il numero dei notai che è di circa 5.000.

Appare quindi evidente che riportando i notai «recapitisti» al rispetto delle norme che consentono un solo studio e quindi facendo agli stessi esercitare le loro funzioni solo nella sede istituzionalmente assegnata, questi «studi secondari» possono diventare sedi per nuovi notai, aprendo a tanti giovani

laureati in giurisprudenza che vogliono intraprendere la professione notarile.

Questo obiettivo può essere raggiunto con l'applicazione della citata legge n. 89 del 1913 secondo lo spirito del legislatore del 1913, ovvero limandola nei suoi punti equivoci, in maniera tale che appaia chiaro che il notaio deve avere un solo studio, nella sede che egli si è scelto e che quindi gli è stata assegnata, così come i «recapiti» devono essere elevati a sedi notarili, da attribuire per concorso.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24 è aggiunto infine il seguente comma:

«Al notaio è vietato aprire altro ufficio, comunque denominato, oltre quello di cui al primo comma, fatta eccezione per quanto stabilito, in via temporanea, dall'articolo 44 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.»;

b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il notaio, fermo il divieto di cui all'articolo 24, può recarsi, per ragioni inerenti le sue funzioni, e dietro specifica richiesta delle parti, in tutto il territorio del distretto in cui si trova la sua sede notarile.»;

c) all'articolo 142 è aggiunto infine il seguente comma:

«1-bis. È altresì destituito di diritto il notaio che contravviene al divieto di cui all'articolo 24, sesto comma.».

## Art. 2.

1. I recapiti notarili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti come sedi notarili da attribuire per concorso tra aspiranti notai mediante tre concorsi da espletare uno ogni tre anni dal termine di cui sopra, mettendo a concorso ogni volta un terzo delle suddette nuove sedi.

2. Resta sospesa l'applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, fino a che non siano decorsi cinque anni dall'iscrizione a ruolo di tutti i no-

tai vincitori dei concorsi di cui al comma 1 del citato articolo 4.

3. I notai che, alla data di entrata in vigore della presente legge, tengano aperto un recapito, anche se si trova nel territorio del medesimo comune ove è assegnata la loro sede, devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, optare tra la sede loro assegnata e il recapito, con chiusura immediata dell'ufficio non optato.

4. La comunicazione di scelta deve essere effettuata a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, sia al Consiglio del notariato di appartenenza, che alla procura della repubblica territorialmente competente la quale, nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, deve accertare l'avvenuta chiusura dello studio non optato e quindi, nei dieci giorni successivi, deve effettuare la relativa comunicazione al Ministero della giustizia per la inclusione di quanto non optato negli elenchi delle sedi da porre a concorso tra gli aspiranti notai.





